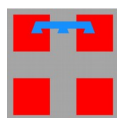


REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione prot. 8408/A2009A del 08/10/2020.

OGGETTO: Comune di Savigliano (CN) – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 17 comma 4 della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012. Seduta del 22/09/2020.

Allegato



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data * 08/10/2020

Protocollo * 8408/A2009A

* Segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta

Classificazione 9.30.30,1/2020A,SF3,9

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Savigliano (CN) – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 17 comma 4 della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012. Seduta del 22/09/2020.

Premesso che:

il giorno 22 del mese di settembre dell'anno 2020 dalle ore 10.35 alle 11.00 circa, si è riunita presso gli Uffici del Settore Commercio e Terziario della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, in collegamento Skype, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs 114/98, convocata preventivamente con nota n. 7278/A2009A del 20/08/2020.

In data 23 giugno 2020 con nota prot. n. 5624 il comune di Savigliano (CN), in applicazione dell'art. 17 comma 4 della D.C.R. n. 563-13414/1999 da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, ha richiesto la convocazione della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del d. lgs. n. 114/98;

l'articolo 17 comma 4 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i. prevede che nel caso in cui in una zona di insediamento commerciale L2 gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, ancorché separate da spazi pubblici, cumulino superficie di vendita superiori a mq. 1.500 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e mq. 2.500 negli altri comuni, il comune interessato sottopone il Progetto Unitario di Coordinamento previsto all'art. 14 comma 4 lettera b) alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 114/98, avendo cura di evidenziare la destinazione d'uso, lo stato di diritto e la potestà regolamentaria della viabilità di separazione tra i vari insediamenti commerciali e gli strumenti urbanistici che ne definiscono lo "status".

Preso atto che:

in data 22 giugno 2020 con prot. n. 16335 (Pratica SUAP n. 144/2020, e con prot. 16495 (Pratica SUAP 145/2020) la società San Diego Srl con sede in Viale delle Rimembranze 2, Pinerolo (TO), ha richiesto, rispettivamente, l'attivazione di un medio centro commerciale di mq. 1.880, settore extralimentare e di uno di mq. 2.245, settore alimentare e non alimentare, ubicati nella localizzazione denominata "L2/1 Via Alba" del Comune di Savigliano;

i due medi centri commerciali di 1.880 e 2.445 mq. sopraccitati sono previsti nella localizzazione L2/1 Via Alba, riconosciuta con D.C.C. n. 42 in data 8/09/2004 e riconfermata con D.C.C. n. 20 del 26/06/2019;

ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lett b) della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 il rilascio di nuove autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita è subordinato all'approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento;

con Deliberazione n. 35 del 26 giugno 2008 il Consiglio Comunale di Savigliano ha approvato il Progetto Unitario di Coordinamento inerente la localizzazione L2/1 "Via Alba".

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 22/09/2020, valutato il Progetto Unitario di Coordinamento approvato con D.C.C. n. 35 del 26 giugno 2008, relativo alla L2 sopra citata, verificata la rispondenza degli artt. 6, 14, 24, 25, 26, e 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, verificato che le medie strutture previste all'interno della localizzazione risultano separate dalla viabilità pubblica, ha all'unanimità dei presenti determinato che il comune di Savigliano subordini il rilascio delle autorizzazioni amministrative richieste dalla Società San Diego Srl per l'attivazione dei due medi centri commerciali, alla presentazione di :

- un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta regionale approvi i relativi criteri di riparto, che formalizzi l'impegno della società San Diego Srl a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio di cui all'art. 3, comma 3bis della L.R. 28/99, come modifica dalla L.R. 19/2018. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione agli esercizi di vicinato;
- uno Studio di valutazione dell'impatto sulla viabilità dovuto per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 900 mq, così come previsto al comma 3 bis dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i.;
- di subordinare il rilascio dei permessi a costruire:
 - al superamento della fase di verifica ambientale ex articolo 10 della l.r. n. 40/98;

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n.191-43016 del 20.11.2012, del rappresentante della Regione Piemonte;

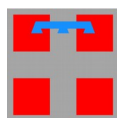
udita la relazione di conformità del rappresentante dell'amministrazione comunale di Savigliano;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Cuneo espresso con nota prot. n. 7675/A2000A del 9/09/2020;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015, n. 16 del 31/10/2017 e n. 19 del 17/12/2018 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visto l'art. 17 comma 4 della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/99;

vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 26 giugno 2008 di approvazione del Progetto Unitario di Coordinamento relativo alla localizzazione L2/1 "Via Alba";

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endo procedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

d e l i b e r a

1. di accogliere la richiesta del Comune di Savigliano (CN), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, volta a sottoporre il Progetto Unitario di Coordinamento di cui all'art. 14 comma 4 lettera b) per l'intera localizzazione L2, riconosciuta con D.C.C. n. 42 del 8/09/2004, alla Conferenza dei Servizi per la verifica di compatibilità agli artt. n. 6, 14, 24, 25, 26 e 27 della D.C.R. richiamata;

2. di prescrivere al Comune di Savigliano che, prima del rilascio delle autorizzazioni amministrative per i due medi centri commerciali inerenti i Lotti 1a e 1b, acquisisca:

- un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta regionale approvi i relativi criteri di riparto, che formalizzi l'impegno della società San Diego Srl a corrispondere un onere aggiuntivo

computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio di cui all'art. 3, comma 3bis della L.R. 28/99, come modifica dalla L.R. 19/2018. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione agli esercizi di vicinato;

- uno Studio di valutazione dell'impatto sulla viabilità dovuto per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 900 mq, così come previsto al comma 3 bis dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414/99 smi;
3. di subordinare il rilascio dei permessi a costruire:
 - al superamento della fase di verifica ambientale ex articolo 10 della l.r. n. 40/98;
 4. di raccomandare al Comune di Savigliano che nell'intera localizzazione L2 deve prevedere che gli insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi siano divisi da viabilità pubblica, ai sensi dell'art. 51 della LR 56/77 smi, così come previsto dall'art. 6 della DCR n. 563/1999 smi, evitando che si configuri un unico centro commerciale ancorché composto da più edifici con accessi distinti e separati;
 5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Dirigente Settore Commercio e Terziario

Dott. Claudio MAROCCO

(Firmato digitalmente ai sensi art. 21 d.lgs.82/2005)